



TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, dott.ssa Monica Marrazzo, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.rg. 10631/2025, e pendente

TRA

Parte_1 (P.IVA P.IVA_1) in persona del legale rapp.te p.t rapp.ta e difesa giusta mandato in calce all'atto di citazione dall'Avv. Andrea Sepe, C.F._1 [...]) presso il cui studio in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 24 è elettivamente domiciliata

Attore

E

Controparte_1 in persona del l.r.p.t., (P.IVA_2 , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fabrizio Carbonetti C.F._2), presso il cui indirizzo pec: Email_1 elegge domicilio

Convenuta

CONCLUSIONI

Come da note depositate per l'udienza cartolare del 23.01.2026.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 al fine di ottenere la dichiarazione di nullità - anche parziale - annullabilità e/o inefficacia dei seguenti contratti: -contratto derivato denominato "Fix Floater Swap Amm." sottoscritto in data 12/12/2006 per € 990.000,00, data iniziale 10/01/2007 data finale 10/01/2022; -contratto derivato Swap sottoscritto in data 23/07/2007 per € 1.200.000,00, data iniziale 10/09/2007 data finale 10/09/2017; e per l'effetto, condannare la banca Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., già Controparte_2 al pagamento della complessiva somma di € 508.780,05, oltre interessi legali al tasso convenzionale codicistico ex art. 1284 comma IV° c.c. dai singoli pagamenti all'effettivo soddisfo, e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.

In data 16.09.2025 si costituiva la banca eccependo in via pregiudiziale la sussistenza di una clausola compromissoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Orbene, va accolta la doglianza proposta dalla parte convenuta in ordine alla pretesa improponibilità della domanda per essere “competente” a risolvere ogni questione – compresa quella in materia di invalidità- in ordine ai contratti in atti il collegio arbitrale, come pattuito tra le parti.

Infatti, dall’esame dei documenti prodotti da parte attrice (vedi docc. nn. 3 e 8), si evince che con il contratto normativo posto a monte rispetto alla conclusione di operazioni in strumenti finanziari derivati sottoscritto dalla Società con l’allora *Controparte_2* (poi incorporata in *CP_3* nel luglio 2007, e ancor prima con il contratto firmato nel dicembre 2006, in virtù dell’art. 18.2 (rubricato “*legge regolatrice e clausola compromissoria*”), le parti hanno deferito ad un collegio arbitrale la risoluzione di qualsiasi lite inerente l’efficacia, la validità, la risoluzione, l’interpretazione ovvero l’ “*esecuzione*” dell’accordo (e, dunque, qualsiasi controversia relativa agli specifici contratti derivati posti in essere in esecuzione del predetto accordo normativo); dunque deve ritenersi sussista la competenza del collegio arbitrale anche per le cause relative all’esecuzione delle operazioni di investimento e, dunque, le due operazioni oggetto di lite. La suddetta clausola indica puntualmente l’oggetto della controversia, il numero degli arbitri, le modalità di nomina degli stessi, la sede del collegio e la legge applicabile, ed è, inoltre, specificatamente approvata per iscritto dalla società attrice. Ebbene, parte attrice avrebbe dovuto adire la giustizia privata stante la chiara volontà delle parti contraenti di voler deferire ad un collegio di arbitri - e non alla giurisdizione ordinaria - ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del contratto normativo.

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta , dev’essere dichiarata l’improponibilità delle domande proposte da *Parte_1* nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 ridotti alla metà , in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (in base al *petitum*) e della attività espletata (escludendo fase istruttoria e decisionale) .

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l’improponibilità delle domande proposte da *Parte_1* in p. l. r. p. t . contro *Controparte_1* , per essere la cognizione della presente controversia devoluta al Collegio Arbitrale;

5) condanna *Parte_1* , in p.l.r.p.t., al rimborso in favore di [...] *Controparte_1* delle spese di lite che liquida in euro 7.460,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 12.02.2026

Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo